

## STUDIO LEGALE PIRRONE

Avv. Vito Pirrone

Avv. A. Enrico Ingrasciotta

Dott. Salvatore Aliotta

Dott. ssa Valeria Ferro

Dott.ssa Rita Concetta Nicotra

95128 CATANIA – Via Balduino, 24 – Tel./Fax 095 501545

e-mail: [v.pirrone@videobank.it](mailto:v.pirrone@videobank.it)

### **MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PALERMO**

**Art. 666, 678 c.p.p. 35, 69 Ord. Pen.**

***ISTANZA PER DETENZIONE INUMANA E DEGRADANTE***

detenuti presso la Casa Circondariale di Palermo – Pagliarelli,

.....

.....

.....

come da nomina allegata al presente atto;  
nonché del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti per la Regione Siciliana, Sen. Dott. Salvo Fleres, elettivamente domiciliato presso lo studio di questo difensore, che lo assiste, come da nomina in calce al presente atto, espone quanto segue:

Premesso,

che i predetti detenuti si trovano reclusi presso la Casa Circondariale di Palermo – Pagliarelli;

alloggiati in una cella della grandezza non superiore a 9 mq, con annesso servizio igienico, senza finestra;

che normalmente si trovano a convivere con diversi codetenuti nella stessa cella;

che l'alloggio è dotato di letti a castello anche a 4 livelli;

i ricorrenti restano chiusi nella cella, dove non si può stare in piedi tutti insieme per mancanza di spazio, per almeno venti ore al giorno.

Tutti i detenuti ospitati in detta cella con un solo servizio igienico e un lavabo in cui ci si lava e si lavano gli alimenti, che vengono cucinati nel medesimo spazio; medesimo lavabo per lavare gli indumenti; unica finestra, talvolta ostruita dal letto a castello, che dà luce alla stanza, dove si fa a turno a scendere dal letto, per poter stare in piedi.

Nell'istituto ove sono allocati, vi è inoltre il problema non secondario, o minoritario, dell'igiene: nel bagno delle celle non è sempre funzionante lo scarico dell'acqua del vaso.

Le condizioni igieniche sono grandemente precarie.

All'interno della stessa cella, con le dimensioni evidenziate, e la congenita e notoria sovrappopolazione, i detenuti fumano in continuazione (unico loro diversivo). Ma, purtroppo, chi non è fumatore, o soffre di patologie cardiache, o respiratorie, è costretto a

convivere in tale contesto.

Anche nelle celle ove sono allocati meno detenuti, la situazione non è migliore, tutt'altro, due – tre detenuti con letti a castello, con una dimensione (della cella medesima) di due metri per tre, con annesso **servizio igienico nello stesso ambiente a vista (!)**, un solo lavabo per tutte le esigenze, come già specificato.

All'interno della struttura penitenziaria vi è un solo minuscolo spazio destinato alla socialità, non è presente una palestra e non è data la possibilità ai detenuti di pranzare o cenare al di fuori della cella di pertinenza, eventualmente con altri detenuti diversi dai compagni di stanza, come espressamente **previsto dagli artt. 5, 6 legge 26 luglio 1975 n. 354**, e dalle convenzioni internazionali e costantemente ribadito nelle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le celle sono dotate di porte blindate e grate.

Il bagno all'interno della cella non è dotato di acqua calda, né di areazione e **l'impianto di riscaldamento non viene mai attivato.**

E nella cella non esiste impianto di doccia.

I detenuti, volendo partecipare ad un programma trattamentale, pur avanzando numerose richieste per poter lavorare all'interno del carcere, difficilmente sono ammessi a usufruire di tale opportunità.

Alla pulizia della cella provvedono i detenuti stessi con prodotti acquistati a proprie spese, così come a proprie spese sono acquistati i prodotti destinati alla igiene intima.

Non meno drammatica è la situazione dei colloqui con i familiari, che devono affrontare e sopportare estenuanti file lungo il muro di cinta dell'istituto penitenziario, senza potersi proteggere dal sole o dalle intemperie. Una punizione nella punizione. Una punizione estesa anche ai parenti che intendono mantenere i rapporti con il loro congiunto detenuto (molto spesso in custodia cautelare in attesa del processo). Loro malgrado, anch'essi sono accomunati in questa perdita di dignità.

I colloqui vengono effettuati, in violazione delle norme in vigore, con un bancone divisore e vetro.

Dai dati ufficiali, la struttura ha una **capienza disponibile di 858 unità, detenuti presenti 1378, con un indice di affollamento del 160,61 %, con un esubero di ben 520 unità !**

Si tratta, inoltre, di una struttura penitenziaria ad alto rischio. È notorio che si sono verificati casi di suicidi di detenuti, le cui circostanze sono ancora all'esame del magistrato. Un discorso andrebbe fatto anche per i casi di autolesionismo, risultano essere numerosi.

**Purtroppo, la situazione non è migliore per il personale penitenziario; anch'esso vive in una situazione lavorativa degradante e disumanizzante ed è costretto a turni maggiorati.**

L'attività trattamentale è oltremodo inesistente e il diritto allo studio viene totalmente violato, ogni richiesta viene vanificata.

Le previsioni per detto istituto penitenziario non sono confortanti, infatti nei programmi del D.A.P. sia nelle indicazioni di spesa per interventi nel campo dell'edilizia penitenziaria, che di interventi in genere detto istituto non è in atto menzionato.

#### DIRITTO

Le condizioni di detenzione in cui sono costretti a convivere i detenuti di Palermo - Pagliarelli superano certamente la soglia minima oltre la quale può ritenersi offesa la dignità dell'essere umano in quanto tale.

È, oramai, concetto condiviso da tutti gli ordinamenti, di Stati che si ritengono all'altezza di un adeguato progresso civile, che la sofferenza determinata dalla pena inflitta a titolo di sanzione per reati commessi, qualsiasi essi siano, non deve superare, in punto di afflittività, quanto è insito nella sua stessa natura.

**La reclusione comporta la privazione della libertà, ma non della dignità e dei diritti umani minimi**, sanciti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana, che devono essere riconosciuti ad ogni essere umano, qualsiasi sia la pericolosità o l'atteggiamento antiggiuridico che lo caratterizza o lo ha caratterizzato.

È principio giuridico pacifico che la detenzione non può determinare l'azzeramento della dignità personale e dei diritti personali. Con l'ingresso del detenuto nel circuito penitenziario non vi è alcuna abdicazione ai diritti fondamentali che fanno parte del patrimonio indefettibile dell'uomo.

La reclusione, come è noto, deve inoltre avere il senso di tentare una rieducazione del reo, di riabilitarlo ed eliminare la spinta antisociale che lo contraddistingue e non può essere considerata mero isolamento di un soggetto con impulso criminogeno per esclusive ragioni di sicurezza.

Le modalità di detenzioni esposte rappresentano palese violazione delle seguenti regole dettate dall'ordinamento interno e da organi sovranazionali:

#### **- art. 1 L. 354/1975:**

*"Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona.*

*Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.*

*Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina.*

*Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.*

*I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.*

*Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.*

*Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti” .*

**- Art. 5 L. 353/1975:** *“Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.*

*Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune”.*

**- art. 6 L. 354/1975:** *“I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.*

*I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.*

*Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.*

*Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.*

*Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto”.*

**- art. 6 D.P.R. 230/2000:**

*“1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.*

*2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.*

*3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.*

*4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata.*

*5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e*

*psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.*

*6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.*

*7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori".*

**- art. 7 D.P.R. 230/2000:**

*"1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.*

*2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.*

*3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, oltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune".*

**- art. 12 L. 354/1975:**

*"Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, d'istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.*

*Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16.*

*Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati".*

È evidente che **la presenza di un numero di detenuti sproporzionato** rispetto alla capienza legale della Casa Circondariale di Palermo – Pagliarelli determina una situazione che lede grandemente la dignità umana.

Una tale massiccia presenza di detenuti, produce una situazione fattuale **intollerabile** per un paese civile, aggrava la già palese violazione delle norme citate, così come l'assenza quasi totale di luoghi ricreativi, di socializzazione e di formazione rende meno sopportabile la situazione di sovrannumero.

A ciò si aggiunge la grave **situazione sanitaria**.

Infatti, con il passaggio delle competenze della sanità penitenziaria, avvenuto con il D.P.C.M. del 1.4.2008, dal Ministero della Giustizia al sistema sanitario nazionale (D.Lgs. 230/1999) negli istituti penitenziari si sono verificate situazioni contraddittorie e spesso negative che stanno penalizzando pesantemente le persone recluse.

In Sicilia, purtroppo, al detenuto viene negato il diritto alla salute. Infatti, è oltremodo grave che la Regione Sicilia non abbia recepito detto passaggio di competenze creando un **vuoto di**

**assistenza sanitaria**, o comunque una evidente discriminazione.

Troppo spesso il diritto alla tutela della salute delle persone detenute viene disatteso o, ancor peggio, calpestato.

Nell'ambito della tutela della salute e della salvaguardia della dignità umana, **la struttura in oggetto è carente dal punto di vista delle più elementari norme di igiene e prevenzione della salute**.

A tal proposito, sarebbe opportuno che la S.V., di concerto con le aziende sanitarie locali, provveda a **reali** controlli, verificando che il diritto alla salute è notevolmente compromesso, unitamente ad una seria carenza igienica e dei sistemi di prevenzione.

Alle norme del diritto interno, riguardo le caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare ed alle modalità del trattamento, si deve aggiungere **l'art. 18 delle Norme**

**penitenziarie europee**, adottate con raccomandazione Rec.(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006.

Nella valutazione della situazione rappresentata nel presente ricorso un ruolo centrale deve essere assegnato all'**art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, Roma 4 novembre 1950 (C.E.D.U.), il quale dispone che "Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti disumani e degradanti", nonché alla **relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo** (Corte di Strasburgo).

La citata disposizione, che ha carattere inderogabile (a differenza di altri diritti sanciti dalla C.E.D.U., con riferimento al diritto posto dall'art. 3 non sono previste possibilità di deroghe o limitazioni), rileva in duplice maniera.

In primo luogo, la C.E.D.U. (e, dunque, anche il suo art. 3), in virtù dell'ordine di esecuzione adottato con L. 4 agosto 1955, n. 848 (G.U.R.I., 24.9.1955, n. 221), ha formale efficacia nel nostro ordinamento, all'interno del quale è dunque **direttamente** applicabile. Secondo giurisprudenza e dottrina pressoché unanime la sua esatta portata ed il suo significato vanno intesi alla luce della relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

In secondo luogo, la C.E.D.U. (e, dunque, anche il suo art. 3) rileva come parametro di legittimità costituzionale. Infatti, con giurisprudenza ormai costante, inaugurata con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, la Corte costituzionale ha stabilito che, in virtù dell'art. 117, comma 1°, della Costituzione ("la potestà legislativa è esercitata [...] nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dagli [...] obblighi internazionali"), alla C.E.D.U. debba riconoscersi rango di norma interposta (essa si colloca al di sotto della Costituzione e al di sopra della legge ordinaria) e che le norme in essa contenute debbano essere interpretate ed applicate col significato e la portata datane dalla Corte di Strasburgo nella propria giurisprudenza. Conseguentemente, ove la norma della C.E.D.U., come interpretata dalla Corte di Strasburgo, non si ponga in contrasto con precetti costituzionali, essa, attraverso il riferimento formale all'art. 117 comma 1° della Costituzione, assurgerà al rango di parametro di legittimità costituzionale delle leggi ordinarie. Ove ravvisi un contrasto tra una legge e una disposizione della C.E.D.U.,

dunque, il giudice comune potrà sollevare l'incidente di costituzionalità. Come ha precisato il Giudice delle leggi, però, prima di promuovere il giudizio della Corte costituzionale, il giudice comune ha l'obbligo di verificare se l'eventuale contrasto tra la norma interna e la norma della C.E.D.U. (da interpretare in ogni caso secondo la relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo) sia sanabile in via interpretativa: interpretando, e applicando, cioè, la disposizione interna alla luce della norma C.E.D.U., così come questa è interpretata dalla Corte di Strasburgo nella propria giurisprudenza. Per la soluzione del caso in esame, dunque, l'art. 3 della C.E.D.U. e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo rilevano anche **indirettamente**. Infatti, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, progressivamente accolta in modo sempre più capillare dai giudici di merito e di diritto, la normativa italiana sui diritti dei detenuti (in particolare la L. n. 354, del 26 febbraio 1975, e il D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000) dovrà essere interpretata ed applicata secondo le norme della C.E.D.U. e la relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Invero, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ormai sviluppato una corposa giurisprudenza che precisa la portata ed il significato della disposizione contenuta nell'art. 3 della C.E.D.U., in rapporto ai diritti ed al trattamento dei detenuti. Da tale giurisprudenza si traggono taluni principi, efficacemente riassunti nell'ordinanza n. 17/10 rg S15, del 9 luglio 2011, del Magistrato di Sorveglianza di Lecce, che, per le ragioni sopra esposte, si impongono sia che si attribuisca un rilievo formale diretto all'art. 3 della C.E.D.U., sia che lo si utilizzi a fini interpretativi della normativa italiana sui diritti e il trattamenti dei detenuti.

Il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha qualificato una situazione analoga a quella sopra rappresentata come un **trattamento degradante, generato dal massiccio sovraffollamento**, che implica sempre una lesione della dignità umana tale da integrare la TORTURA, o il trattamento inumano e degradante.

Il **Comitato Permanente sulla Tortura**, in materia di "spazio vitale", ha fissato a **7 mq per persona la superficie minima** auspicabile per una cella di detenzione (in base al secondo rapporto generale, CPT/Inf(92)3).

Così la misura di 7 mq deve considerarsi il risultato di una ponderazione tra quelli che devono essere i diritti del detenuto, sanciti a livello internazionale, e quelle che possono essere le ragioni e le esigenze di sicurezza e gestione dei reclusi.

Occorre dire che il rapporto sopra citato non si riferisce particolarmente alle celle di reclusione ordinaria, bensì a quelle di reclusione temporanea o di passaggio.

Tanto più si deve ritenere che nel caso di reclusione ordinaria, più lunga ed oramai a titolo di espiazione di pena, in virtù anche dell'obiettivo della rieducazione, gli spazi destinati ai detenuti dovrebbero essere ancora maggiori del parametro sopra detto.

Se una restrizione momentanea può anche essere eseguita in condizioni precarie, una reclusione a titolo di pena per periodi lunghi deve adattarsi agli *standards* imposti da tutto il complesso di norme già enunciate.

È chiaro, di contro, che, nel caso di reclusione ordinaria, quando lo spazio vivibile è al di sotto di quello che la giurisprudenza sovranazionale considera parametro minimo, ovvero 7 mq, si deve, comunque, valutare una serie di altri fattori che potrebbero "compensare" la limitata possibilità di movimento e di deambulazione all'interno della cella di pertinenza.

Essi sono: la possibilità di vivere spazi comuni, la presenza di adeguati servizi igienici, la presenza di strutture di supporto come palestre, biblioteche, luoghi di lavoro e formazione fruibili da tutti. Condizioni e servizi che la Corte Europea ritiene ancora più importanti del concetto di spazio minimo in sé.

Nell'istituto di Pagliarelli, oltre ad una condizione di limitazione assoluta di spazio vitale a disposizione all'interno della cella assegnata, manca qualsiasi altro elemento che possa in qualche modo compensare tale *deficit*.

Il detenuto non può accedere ai locali esterni alla cella se non per 1 - 2 ore al giorno. Non può lavorare, non può socializzare, non può svolgere alcun tipo d'esercizio fisico e mentale, e nemmeno passeggiare nella "gabbia" destinata a spazio comune, salvo alcune rare eccezioni.

Lo spazio vivibile all'interno della cella, escluso quello occupato da letti e bagno, è di circa 1,5 metri quadrati per ogni detenuto, costretto così a rimanere seduto o disteso per oltre venti ore giornaliere.

Una reclusione di questo tipo, oltre che fiaccare lo spirito e la mente più del lecito che si deve attendere dall'espiazione della pena, avvilisce e disorienta, annullando anche la remota possibilità di una vera risocializzazione.

La prevista risocializzazione, dalla Costituzione imposta quale scopo della pena restrittiva, è di fatto impossibile per la carenza di personale (educatori, assistenti sociali e psicologi), che può avere con i detenuti solo contatti sporadici ed infruttuosi, anche per la evidente carenza di strutture di supporto.

Recentemente, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo si è pronunciata sul diritto del detenuto recluso in violazione dell'art. 3 C.E.D.U. ad essere risarcito o indennizzato per il danno morale, ed eventualmente materiale, subito a causa del trattamento degradante. La Corte ha ritenuto lesiva della dignità dell'essere umano, quindi in violazione del divieto di trattamento inumano e degradante, una detenzione che non garantisca la collocazione in celle che abbiano grandezza minima sufficiente, areazione e condizioni igieniche adeguate, ribadendo il criterio stabilito dal CPT, che fissa in 7 mq lo spazio minimo destinato ad ogni recluso; 7 mq per un recluso, se più di uno +4 mq per recluso (**Sentenza della Corte**



## **Europa dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 16 luglio 2009**

AFFAIRE-SULEJMANOVIC-c-ITALIE (Requête n. 22635/03); si veda, altresì, **Sentenza Corte Europea del 7 febbraio 2012 c. Italia**).

Nella sentenza Sulejmanovic la Corte precisa infatti:

Par. 25 Secondo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), ciascun detenuto dovrebbe poter trascorrere almeno 8 ore fuori dalla cella e lo spazio disponibile per ciascun detenuto nella cella dovrebbe essere di 7 mq, con una distanza di 2 metri tra le pareti e di 2,50 metri tra il pavimento ed il soffitto.

Par. 39 L'art. 3 "impone allo Stato di adoperarsi perchè ogni persona detenuta sia tenuta in condizioni che siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano ad una sofferenza o ad una prova di un'intensità che ecceda il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, la salute ed il benessere del detenuto siano assicurate in modo adeguato ((*Kudła c. Pologne* [GC], n° 30210/96, § 92-94, CEDH 2000-XI)".

Par. 40 La Corte ricorda, inoltre, che "il C.P.T. ha fissato in 7 mq. per persona la superficie minima auspicabile per una cella detentiva e che una sovrappopolazione carceraria grave pone in se stessa un problema dal punto di vista dell'art. 3 della Convenzione (*Kalachnikov, précité*, § 97)".

Par. 41 Ciò non di meno, "in taluni casi la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente flagrante da giustificare, da sola, la constatazione di violazione dell'art. 3. In questi casi, in principio i ricorrenti disponevano individualmente di meno di tre mq. (*Aleksandr Makarov c. Russie*, n° 15217/07, § 93, 12 mars 2009; voir également *Lind c. Russie*, n° 25664/05, § 59, 6 décembre 2007; *Kantyrev c. Russie*, n° 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007; *Andrei Frolov c. Russie*, n° 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007; *Labzov c. Russie*, n° 62208/00, § 44, 16 juin 2005, et *Mayzit c. Russie*, n° 63378/00, § 40, 20 janvier 2005)".

Par. 42 "La possibilità di utilizzare le toilette in modo riservato, la aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturale, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (si vedano ugualmente gli elementi che risultano dalle regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei ministri, citato al paragrafo 21). Così, anche nei casi in cui ogni detenuto disponeva da 3 a 4 mq, la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 3, poichè la mancanza di spazio si accompagnava ad una mancanza di ventilazione e di luce (*Moisseiev c. Russie*, n° 62936/00, 9 octobre 2008; voir également *Vlassov c. Russie*, n° 78146/01, § 84, 12 juin 2008; *Babouchkine c. Russie*, n° 67253/01, § 44, 18 octobre 2007; *Trepachkine, précité*, et *Peers, précité*, §§ 70-72)".

A fronte della lesione di diritti soggettivi evidentemente ritenuti meritevoli di tutela, la Corte ha statuito la risarcibilità dell'eventuale

danno morale patito, oltre che, nel caso fosse dimostrato, del danno materiale.

Le condizioni in cui i detenuti ristretti presso la Casa Circondariale di Palermo – Pagliarelli sono costretti ad espiare la pena rappresentano in maniera inequivocabile violazione di tutte le norme di diritto interno e sovranazionale richiamate.

In particolare, lo stato di gravissimo sovraffollamento, lo spazio proprio vivibile all'interno della cella di poco più d'un metro quadrato per ogni detenuto, la circostanza che questo venga privato di ogni possibilità di cura del corpo e della mente, come sopra dettagliatamente spiegato, ne costituiscono le manifestazioni più evidenti.

**Dalla violazione di tali precise norme fondamentali, discende l'obbligo di provvedere immediatamente a ripristinare una situazione di legalità, come espressamente previsto dalla Costituzione, dalle norme interne, nonché da precise direttive della C.E.D.U., disponendo che i detenuti siano posti nelle condizioni di espiare la sanzione nei modi e termini di cui alle citate norme; ed in ipotesi subordinata, ove non si possano realizzare le predette situazioni, è principio giuridico e di civiltà che la S.V. valuti opportuno sostituire l'attuale misura custodiale in carcere con altra misura, che pur garantendo il rispetto delle norme e la dovuta applicazione dei provvedimenti giudiziari, eviti gli attuali trattamenti inumani e degradanti.**

Nel 2011 la Corte Suprema degli Stati Uniti e la Corte Costituzionale Tedesca hanno affermato il principio dell'incompatibilità con le norme costituzionali di condizioni di detenzione non rispettose della dignità della persona.

Il 23 maggio 2011 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha imposto al governo della California di rilasciare migliaia di detenuti (addirittura 46.000 circa), al fine di ridurre il tasso di occupazione e di sovraffollamento, perchè la condizione di sovraffollamento nelle carceri era tale da violare le norme della Costituzione americana.

In precedenza, anche la Corte Costituzionale Federale Tedesca aveva adottato una sentenza altrettanto importante, affermando, il 22 febbraio 2011, il principio della superiorità del diritto alla dignità della persona rispetto all'esecuzione della pena.

La Corte aveva imposto come prioritario "l'obbligo della tutela della dignità umana" e, pertanto, "l'obbligo dello Stato di rinunciare immediatamente all'attuazione della pena nel caso di detenzione non rispettosa della dignità umana".

Conseguentemente, va riconosciuto al detenuto, in ogni caso, un danno morale, per le lesioni dei propri diritti soggettivi, da commisurare caso per caso, in relazione al periodo in cui è stato costretto a patire tale stato di detenzione inumana.

Deve tenersi in debito conto che quanto maggiore risulta il periodo di detenzione in condizioni ritenute al di sotto dei limiti imposti normativamente, tanto più il logorio psico-fisico derivante è

maggiore.

L'alienazione del detenuto costretto a subire detenzione inumana e degradante aumenta con l'aumentare del tempo trascorso *in vinculis*.

L'indennizzo che consegue, pertanto, deve crescere in maniera esponenziale rispetto alla durata della reclusione.

L'afflittività della pena dipende anche dalle condizioni concrete ed effettive in cui essa viene espiata. Sovraffollamento delle carceri, scarse condizioni igieniche, limitate possibilità di lavoro intramurario ed esterno, risorse economiche originarie del detenuto, etc., modificano radicalmente il "peso" della pena, fino a renderla insopportabile (tale da, talvolta, determinare il suicidio).

In tal senso, il punto di osservazione detentivo, espresso dalle norme, deve essere colto negli artt. 3 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e dedotto dalla loro esatta interpretazione. Essi, rispettivamente, stabiliscono il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica e il divieto di tortura e trattamenti o pene inumani o degradanti, che causano un evidente aumento sovragiudiziario dell'afflittività della pena.

A conferma dell'alto significato attribuito alle due norme in questione, giova sottolineare il fatto che entrambi gli articoli sono posti sotto il titolo I, denominato "Dignità", quasi a rendere solenne l'elevato significato che la Carta attribuisce ai loro contenuti che, lo ricordiamo, nel caso dell'art. 3, **non sono mai derogabili, neanche in situazioni di emergenza, di allarme per il paese, di eccezionalità.**

Appare, dunque, evidente come nella Carta sia alto il concetto di dignità come bene intrinseco della persona, da tutelare in ogni situazione e senza deroghe, come dote di ciascuna persona.

Il rapporto che lega la tutela della dignità personale e l'attenzione alle forme ed ai modi della privazione della libertà costituisce, pertanto, un rapporto inscindibile. In tal senso, anche coloro i quali contestano il fatto che la "Dignità" costituisca una dote della persona, convergono con il fatto che il sistema detentivo debba offrire possibilità effettive e non solo formali per la riconquista della legalità e per il suo riconoscimento da parte della società, attraverso un percorso di autodeterminazione e di rispetto dei diritti ed i doveri, cioè attraverso un reale "trattamento rieducativo".

In merito alla quantificazione del danno, il Magistrato di Sorveglianza di Lecce, con l'ordinanza del 9 giugno 2011, ha fatto riferimento ad un criterio equitativo che tiene in considerazione anche le determinazioni assunte in materia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle pronunce sopra citate, nelle quali ha ritenuto sussistente la presenza della violazione dell'art. 3 C.E.D.U..

La Corte europea nella già citata sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic/Italia, ha concesso al detenuto un equo indennizzo pari a 1.000,00 euro, nonchè nella sentenza 7 febbraio 2012 c. Italia ha concesso un equo indennizzo pari a 10.000,00 euro, per il danno morale sofferto.

Sulla base dei parametri sopra detti, pertanto, si chiede la determinazione dell'indennizzo, al quale dovranno aggiungersi le spese legali.

**Sulla competenza del magistrato di Sorveglianza adito.**

Occorre premettere che non sono previste ipotesi di reclamo, in forma giurisdizionale, al Magistrato di Sorveglianza in relazione alla materia inerente le modalità della detenzione in carcere e la violazione delle norme che la regolano, se non per i casi espressamente previsti dall'Ordinamento Penitenziario, come ad esempio l'art. 14 *ter* Ord. penitenziario.

È invece previsto un generico diritto al reclamo, sancito dall'art. 35 Ord. Pen., non giurisdizionalizzato, che si atteggia a procedimento amministrativo senza instaurazione di valido contraddittorio e senza uno sbocco in un provvedimento giurisdizionale soggetto ad impugnazione.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato tale ultima norma incostituzionale con la sentenza 11.2.1999, n. 26, nella parte in cui *"non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale"*.

Quanto sostenuto dal Giudice delle Leggi è stato ribadito da numerose altre pronunce (Cass. Sez. Un. 10.6.2003; Cass. pen. Sez. I, 3 febbraio 2004, n. 14487; Cass. Pen. Sez. I, n. 7791, 30.1.2008).

La Giurisprudenza citata sottolinea che emerge la necessità che sia sempre assicurata la tutela giurisdizionale dei diritti di chi è sottoposto a limitazione della libertà personale, allorché essi siano minacciati da atti dell'amministrazione penitenziaria.

Infatti, la sentenza della Corte cost. 11.2.1999 n. 26 ha determinato un importantissimo momento di svolta nella delimitazione del modello di tutela dei diritti dei detenuti, rendendo, in particolare, di estrema attualità un nuovo orizzonte giurisdizionale, quello della individuazione di posizioni tutelabili in capo ai detenuti.

Delibando gli artt. 69 dell'O.P. in materia di "Funzioni e provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza", e l'art. 35 Ord. Pen., relativo al

"diritto di reclamo" di detenuti ed internati, **il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme in rassegna nella parte in cui non prevedono la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.**

Il fulcro del ragionamento poggia sull'assunto che, quando interessi personali vengono limitati dalla detenzione, nel mondo del diritto si concretizza una situazione complessa, visto che quell'interesse personale fa riferimento ad un soggetto non libero e, quindi, giuridicamente differente dalla generalità delle persone.

Il principio da applicare in simili fattispecie non può che essere quello di contemperare interesse personale e detenzione, senza perdere di vista lo scopo di questa ultima, ed il giudizio relativo non

può che ispirarsi al criterio della proporzione tra le esigenze di sicurezza sociale e diritti della singola persona.

Il principio deve essere, quindi, quello di proporzionalità dell'azione amministrativa.

In definitiva: devono assumersi come tutelabili tutte le situazioni giuridiche soggettive espressamente riconosciute dalle norme penitenziarie, nonché tutte quelle riconoscibili ad un soggetto libero, in relazione alle quali occorre sempre applicare il principio di proporzionalità.

In mancanza di forme procedurali speciali, relative alla materia dei reclami contro gli atti dell'amministrazione lesivi dei diritti dei detenuti, l'attuazione della tutela giurisdizionale dovrà necessariamente realizzarsi attraverso l'ordinario modello procedimentale delineato dall'art. 678 c.p.p. (cfr., in termini, Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 19.2.2002, Castellano; Sez. 1<sup>^</sup>, 19.2.2002, Di Liberto; Sez. 1<sup>^</sup>, 3.5.2002, Florida; cui adde Sez. 1<sup>^</sup>, 15.5.2002, Bidognetti, in tema di perquisizione personale del detenuto).

Occorre rammentare come, dalle norme dell'Ordinamento Penitenziario, sia ricavabile un sistema di tutela delle posizioni soggettive connesse alla predisposizione ed all'attuazione del programma di trattamento, nonché alle modalità della sua esecuzione. **L'unico giudice deputato al controllo della lesione di tali diritti non può che essere il Magistrato di Sorveglianza**, che, vertendosi in materia di diritti soggettivi, dovrà valutarne la eventuale lesione sulla scorta di un procedimento che garantisca adeguati margini di tutela giurisdizionale, con fissazione di apposita udienza, intervento delle parti e decisione con provvedimento impugnabile o ricorribile.

In questo contesto deve inserirsi la odierna istanza di riconoscimento di diritti soggettivi del detenuto, **meritevoli anche di tutela risarcitoria sulla base della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la cui efficacia nell'ordinamento italiano è stata ormai costantemente affermata dalla nostra Corte Costituzionale.**

Sulla richiesta di riconoscimento e sull'eventuale indennizzo, a carico della Amministrazione Penitenziaria e del relativo Ministero, si forma una sorta di "Giurisdizione esclusiva" del Magistrato di Sorveglianza.

**Legittimazione del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti.**

Il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale per la Regione Siciliana è stato nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 30 agosto 2006, D.P. n. 502/serv. I°/S.G., ai sensi dell'art. 33 Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5; al comma 3 lett. b) dell'art. 33 è espressamente previsto che il Garante vigili perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali dei detenuti, tenendo conto delle loro condizioni di restrizione, nonché dei loro familiari. A tale scopo, la norma prevede

che il Garante si rivolga alle autorità competenti, segnalando il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti; ed ancora alla lett. c) del comma 3, della predetta norma, si prevede che il Garante promuova iniziative sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva.

Pertanto, è conseguenza logico-giuridica che è compito principale del Garante, quale organo di garanzia in ambito penitenziario, il sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici, e la difesa del cittadino contro ogni abuso.

Il Garante, quale organo esterno e indipendente rispetto all'apparato carcerario, deve contribuire all'attuazione del dettato costituzionale, affinché l'esecuzione della pena detentiva miri al reinserimento sociale del detenuto, depurata da ogni afflittività aggiuntiva.

La presenza del Garante e la sua collaborazione con il Magistrato di Sorveglianza devono contribuire ad assicurare un canale per rappresentare le istanze dei soggetti carcerati con la migliore applicazione della norma, privilegiando sempre il principio costituzionale della rieducazione, e che la pena non consista in trattamenti contrari al senso di umanità.

Tale organo va, quindi, ad integrarsi con le realtà istituzionali e professionali esistenti, favorendone il dialogo e la collaborazione, e provvedendo a segnalare e denunciare alle stesse le cause e le situazioni di attuale o potenziale degrado della dignità delle persone detenute.

Il Magistrato di Sorveglianza di Catania, con ordinanza del 5.3.2012, su reclamo del detenuto Scafidi Vincenzino, precisa che *"alla base della riferita relazione del Direttore della struttura carceraria di Catania - Piazza Lanza, le lamentele risultano veritiere, in relazione agli aspetti del sovraffollamento dell'intera struttura e della conseguenziale carenza di personale addetto ad attività trattamentali e sanitarie e della mancanza di riscaldamento della struttura nel periodo invernale; in relazione alla situazione di grave sovraffollamento **deve riconoscersi, in particolare, che essa supera ancor prima della capienza calcolabile con i parametri individuati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2009, i parametri della capienza regolamentare e di quella tollerabile**".*

Pertanto, il predetto Magistrato di Sorveglianza, concludendo, ha dichiarato che "sussiste presso la Casa Circondariale di Catania - Piazza Lanza una condizione di sovraffollamento che eccede, ancor prima della capienza di 381 detenuti, calcolabile sulla base dei parametri individuati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.7.2009, i limiti della capienza regolamentare (155 detenuti) e della capienza cosiddetta tollerabile (221 detenuti), e tale condizione di sovraffollamento incide sulla legittima aspettativa dei detenuti ad un trattamento rieducativo pieno".

Per tutto quanto esposto, si chiede che il Magistrato di Sorveglianza adito

Voglia

**fissata apposita udienza camerale ex artt. 127, 666 e 678**

**c.p.p., nonché artt. 35 e 69 Ord. Pen.:**

**Accertare e dichiarare** le lesioni dei diritti soggettivi sofferti dai predetti detenuti presso l'istituto di Palermo – Pagliarelli, previsti dagli artt. 1, 5, 6 e 12 L. 354/1975; dagli artt. 6 e 7 D.P.R. 230/2000; dall'art. 3 C.E.D.U.; dagli artt. 2, 3 e 27 Costituzione; per avere sopportato detenzione inumana e degradante, in quanto a causa del sovraffollamento le celle mancano dei requisiti minimi sufficienti, per spazio e caratteristiche, nonché per non avere potuto usufruire di attività di socializzazione da svolgere fuori la cella medesima, di attività di sport, di lettura, etc.;

Disporre il **ripristino delle condizioni di legalità** e di

umanizzazione della detenzione, così come previsto dalle norme sia costituzionali, interne, che comunitarie;

eventualmente sostituire o, vista la situazione emergenziale, proporre la sostituzione della misura custodiale in carcere con altra misura che, pur garantendo l'applicazione della norma e l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari sanzionatori, eviti il perdurarsi di trattamenti inumani e degradanti;

ai sensi dell'art. 69 Ord. Pen., voglia con urgenza prospettare al signor Ministro della Giustizia le gravissime condizioni di vivibilità e trattamentali esistenti presso la Casa Circondariale di Palermo - Pagliarelli.

**Liquidare a titolo di indennizzo** la somma di € 1.000,00 per detenuto, o quella maggiore ritenuta congrua secondo discrezionale giudizio d'equità, per danno morale subito, ponendola a carico della Amministrazione Penitenziaria, del Ministero competente o di altra autorità amministrativa che il Giudice riterrà responsabile e/o a carico della quale intenderà porre l'obbligo d'indennizzo, oltre a spese e competenze legali per la procedura.

Con osservanza.

Palermo, 20.7.2012

Avv. Vito Pirrone

**Nomina difensore**

Il sottoscritto Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti per la Regione Siciliana, sen. Dott. Salvo Fleres, in relazione al reclamo di cui sopra, nomina proprio difensore l'avv. Vito Pirrone, ed elegge domicilio presso lo studio dello stesso, in Catania, via Balduino n. 24.

Palermo, 20.7.2012